

Bozza nuovo TUPI

(stralcio pagina 65)

Art. ...

Progressioni economiche

(Art. 52, comma 1-bis, tupi)

Commento [vm1]: Richiamato all'art. [Strumenti]; all'art. [Contrattazione integrativa].

1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono progressioni a posizioni economiche superiori, nell'ambito dello stesso livello di inquadramento giuridico, sulla base dei criteri e delle risorse definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, comunque non superiore al 20 per cento del personale in ragione d'anno, in relazione al merito e al miglioramento delle competenze professionali, come rilevato in sede di valutazione della performance individuale di cui all'articolo [Valutazione della performance individuale del personale non dirigente]. {52, comma 1bis}
3. Le progressioni economiche non possono avere decorrenza antecedente al 1° gennaio dell'anno in cui viene definito l'esito finale della valutazione. Le graduatorie derivanti dalle valutazioni finalizzate alle progressioni economiche non possono essere prorogate oltre il 31 dicembre dell'anno in cui sono state formulate.

Art. ...

Svolgimento di mansioni superiori

(Art. 52, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tupi)

1. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie del livello di inquadramento giuridico immediatamente superiore:
 - a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
 - b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza. {52, comma 2}
2. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. {52, comma 3}
3. Nei casi di cui al comma 1, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per il livello superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. {52, comma 4}
4. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di un livello superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave. {52, comma 5}



FLP DIFESA – Coordinamento Nazionale

Via Aniene, 14 00198 R O M A
Tel 06.42010899 - Fax 06.23328792
e-mail: nazionale@fpdifesa.it

